



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI ROMA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- MAFFEI CORRADO Presidente
- DEDOLA ENRICO SIGFRIDO Relatore
- GARGIULO RAFFAELE Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3910/2018
depositato il 13/03/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 162913 TARI 2012
contro:
AMA SPA

proposto dal ricorrente:
MEGALAV SERVICE SRL
VIALE REGINA MARGHERITA N. 176 00198 ROMA RM

rappresentato da:
GRAZIOSO CECILIA
VIA CARDITO N. 41 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA TORANA 55A 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 3910/2018

UDIENZA DEL

05/03/2019 ore 11:00

N° 3803/13/19

PRONUNCIATA IL:
5/3/19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
18/3/19
Il Segretario

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato la Megalav Service S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. 162913 notificato il 20 ottobre 2017 con il quale l'A.M.A. ha richiesto a titolo di Ta.Ri. il pagamento della somma di € 1.081,21 oltre sanzioni per l'omissione della presentazione della dichiarazione riferita all'annualità 2012 in relazione all'immobile sito in Roma, viale Regina Margherita n. 176.

L'atto è impugnato deducendo come nell'immobile in questione la società sia soltanto legalmente domiciliata, non possedendo alcuna superficie tassabile, né tantomeno li esercitando la propria attività, come dimostrato dal contratto all'uopo stipulato con la "Castellano & Partners Internal Auditing s.a.s. di Castellano Vincenzo & C., soggetto realmente obbligato al pagamento del tributo, regolarmente versato per l'annualità in contestazione.

Ha quindi richiesto l'annullamento dell'avviso con vittoria di spese.

L'A.M.A., sebbene raggiunta dalla notifica del ricorso, è restata contumace.

Con memoria depositata il 28 marzo 2018 la società ricorrente ha insistito nel ricorso deducendo che l'A.M.A. ha provveduto all'annullamento in autotutela di analoghi avvisi di accertamento notificati per le annualità dal 2013 al 2016 per essere altro soggetto tenuto al pagamento della tariffa, altresì evidenziando di essere stata costituita solo il 16 dicembre 2013, quindi in epoca successiva all'annualità oggetto del presente giudizio.

Con ulteriore memoria depositata il 3 gennaio 2019 la ricorrente ha prodotto atto di annullamento in autotutela dell'avviso impugnato emesso solo il 16 maggio 2018, dopo il deposito del presente procedimento, insistendo per la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio.

Motivi della decisione

Dalla lettura degli atti effettivamente emerge come l'A.M.A. abbia provveduto all'annullamento dell'atto oggetto del presente giudizio, con il che la pretesa azionata dalla ricorrente ha avuto completa soddisfazione.

Pertanto, deve essere dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

In punto di spese, tuttavia, è da accogliere la domanda di condanna proposta dalla società contribuente, atteso che la pretesa tributaria attivata dall'ufficio poteva essere qualificata come insussistente già in origine, attesa la costituzione della ricorrente solo in epoca successiva all'annualità rivendicata e la circostanza che in relazione all'immobile del quale si discute risultava già un soggetto obbligato, come infine accertato anche dall'A.M.A.

L'A.M.A., in esecuzione del principio della soccombenza virtuale, va pertanto condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, oltre al rimborso del contributo unificato.

P. Q. M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere; condanna l'A.M.A. S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

Roma, 5 marzo 2019

L'estensore
Enrico Sigfrido Dedola



Il Presidente
Corrado Maffei

